

COBAS - Comitati di Base della Scuola

Sede nazionale: viale Manzoni, 55 - 00185 Roma

tel 0670452452 - tel/fax 0677206060

internet: www.cobas-scuola.org - e-mail: mail@cobas-scuola.org

LETTERA APERTA AI DIRIGENTI SCOLASTICI

A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, in diverse regioni italiane e in quelle dove l'attività didattica è già ripresa, i Collegi dei docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado continuano a discutere e criticare la legge 53/2003. Il profondo dissenso per la riforma, manifestato per tutto il corso del precedente anno scolastico, è stato chiaro, articolato ed in molti casi autorevole. Insieme ai docenti, ai non docenti e alle associazioni di categoria costantemente si è registrata la presenza spontanea e sentita dei genitori. Le manifestazioni di protesta e gli scioperi hanno scandito costantemente l'iter legislativo di questa riforma che sembra volere solo il Ministro. Non sono mancate le critiche precise e circostanziate di organismi istituzionali quali il CNPI, l'ANCI, il CODACONS, etc., e, come accennato, sono state innumerevoli le iniziative di lotta contro la "riforma" indette da coordinamenti e comitati di genitori e lavoratori/trici della scuola.

Così, nell'impossibilità di imporre il consenso, il ministro è passato alle minacce. Prima le intimidazioni ai Direttori scolastici regionali, poi, seguendo la catena di comando, quelle di non ben identificabili sanzioni disciplinari nei confronti dei Dirigenti che non mettono in esecuzione gli ordini superiori. Il tutto è stato accompagnato da Conferenze di servizio per convincere i dirigenti che la riforma "è cosa buona" e che se si fossero impegnati con il dovuto ottimismo anche per loro sarebbe giunto il giusto riconoscimento per la solerzia dimostrata. Questi tentativi, evidentemente, non sono bastati a rendere appetibile una riforma che risulta indigesta per molti.

Di fronte a queste minacce, prive di fondamento, alcuni dirigenti, allo scopo di far "digerire" la riforma hanno adottato argomentazioni che, alla luce delle disposizioni vigenti, risultano anch'esse infondate e inconsistenti o hanno addirittura ignorato delibere già legittimamente assunte dagli OO.CC. delle scuole ed in tante situazioni hanno riconvocato i Collegi per imporre modifiche o annullare decisioni già prese. Tali decisioni riguardano le iscrizioni precoci alla scuola dell'infanzia, l'assetto orario ed organizzativo, i tempi e gli orari didattici delle discipline, le modalità di utilizzazione del personale, i criteri di scelta della figura del tutor (il quale prefigura il ritorno - peggiorato - al maestro unico nella scuola elementare e al docente capo nella scuola media).

Alcuni dirigenti, nel tentativo di giustificare comportamenti quali la mancata messa in votazione di ordini del giorno legittimamente proposti, la negazione del diritto di parola a docenti che intendono dichiarare il personale o collettivo dissenso, hanno affidato alle cronache scolastiche le motivazioni più varie e fantasiose. Dal classico "la riforma ormai è legge e deve essere applicata", all'inquietante richiamo al codice militare del sottoposto che "deve eseguire gli ordini superiori", all'affermazione che "se il Collegio dei docenti non indica i criteri di individuazione del tutor, la nomina spetta al dirigente o in subordine al Consiglio di Istituto". Si aggiunga che, in alcuni casi, non solo è stato impedito a docenti di

intervenire e/o presentare mozioni ma addirittura non è stato riportato nel verbale dello stesso organo collegiale quanto avvenuto. A tale proposito ricordiamo che l'attività in oggetto (omessa o falsa indicazione di fatti che devono essere attestati dal/lla verbalizzante) è punita dall'art. 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) con la reclusione da uno a tre anni o da tre a dieci, come recentemente deciso dalla V sez. penale della Corte di Cassazione che con la sentenza n° 2577 del 16 dicembre 2003 - depositata il 26 gennaio 2004 - ha confermato la condanna di una preside (quale presidente del Collegio dei Docenti) e di una docente verbalizzante.

Per tornare alla "legge" ed alla sua applicazione (D.L.vo 59-2004) è evidente che si tenti di glissare sul fatto che la legge 53/2003 non aveva attribuito al governo alcuna delega in merito alla figura del tutor e che su di essa sarà chiamata a giudicare la Corte Costituzionale circa la sua legittimità.

Si omette che il Decreto legislativo 59/2004 invade la sfera di potestà che in base alla normativa tuttora vigente spetta ancora al Collegio dei docenti (D.L.vo 297/94, art. 7, comma 2: "Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente" e art. 126: "1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7.2. La programmazione dell'attività didattica si propone: a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni; b) la verifica e la valutazione dei risultati; c) l'unitarietà dell'insegnamento; d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curriculum, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi).

Si omette che il Decreto legislativo invade la sfera di potestà spettante in base alla normativa vigente alla contrattazione nazionale (in materia di profili professionali, mobilità, retribuzione, carriere) e d'Istituto che ha competenze esclusive in materia di organizzazione del lavoro e di orario dei docenti (art. 6 del CCNL).

Si omette ogni riferimento ai disposti del D.L.vo 297/94 che prevede nei casi in cui si ritenga una delibera illegittima, il ricorso ai Tribunali amministrativi regionali.

Un dirigente, dunque, in dissenso con le decisioni degli Organi collegiali che, primo tra pari presiede, può democraticamente manifestare la sua opposizione, ricorrere avverso tali delibere, certamente non può d'imperio impedirne l'esecuzione o sostituirsi ad esso. Anche queste sono norme scritte, consolidate e mai abrogate né dalle norme che istituiscono la dirigenza scolastica né dalla riforma Moratti.

Come COBAS Scuola, pur essendo consapevoli delle forti pressioni esercitate nei confronti dei dirigenti scolastici, facciamo, fin da ora presente, che qualora alcuni dirigenti adottino decisioni in contrasto con le legittime delibere del Collegio dei docenti, ci attiveremo, sia con prese di posizione politico/sindacali che in sede di contenzioso e di azione giudiziale, in appoggio a quei/lle docenti che si rivolgeranno alla nostra organizzazione sindacale.